

NORME PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

(siti IT2080024 “Sassi Neri – Pietra Corva” e IT2080025 “Le Torraie – Monte Lesima”)

1. PREMESSA

La Valutazione di Incidenza rappresenta una procedura di analisi preventiva cui devono essere sottoposti gli interventi che possono interessare i siti Rete Natura 2000 per verificarne gli eventuali effetti, diretti e/o indiretti, sulla conservazione degli habitat e delle specie presenti in un determinato sito.

Lo studio di incidenza e la valutazione della medesima sono regolamentati da una serie di atti, di seguito elencati:

- art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE
- art. 5, comma 3, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.
- art. 6, comma 2, allegato C, D.G.R. n. 7/14106 del 08.08.2003 e s.m.i.
- art. 6, comma 6 bis, allegato C, D.G.R. n. 7/14106 del 08.08.2003 e s.m.i.
- Allegato D della D.G.R. 08.08.2003 n. 7/14106
- D.G.R. 25.01.2006 n. 8/1791
- D.G.R. 13.12.2006 n. 8/3798
- Legge Regione Lombardia 7/2010.

A livello regionale, la normativa per quanto concerne la Valutazione di Incidenza nei SIC e nelle ZPS fa riferimento alla Deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 7/14106 “Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia,

individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza" che determina le regole base, la prassi procedurale e la redazione dello studio e del processo di valutazione mediante l'allegato C, parte integrante e sostanziale della deliberazione contenente le "Modalità procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza"; e l'allegato D, contenente i "Contenuti minimi della relazione di incidenza". Questa delibera è stata parzialmente modificata dalla Delibera n.8/3798 del 13 dicembre 2006 "Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle dd.gg.rr. n.14106/03, n.19018/04 e n.1791/06, aggiornamento della Banca Dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti".

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'ambito di applicazione della Valutazione di Incidenza interessa tutti gli interventi che possono arrecare eventuali effetti, diretti e indiretti, sulla conservazione degli habitat e delle specie presenti in un determinato sito appartenente alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), indipendentemente dalla distanza dai Siti. Questo concetto è espresso dall'art. 5, comma 3, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.: *"I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi."* Il concetto è espresso anche nel documento "La gestione dei siti della Rete Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE". Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, Lussemburgo, 2000, Comunità Europee: *"Relativamente al campo di applicazione geografico, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva Habitat 92/43/CEE, non sono limitate a piani e progetti concernenti esclusivamente un sito protetto e prendono anche in considerazione sviluppi al di fuori del sito, ma che possono avere incidenze significative su esso"*.

Sono da sottoporre, a titolo esemplificativo, a Valutazione di Incidenza:

1. gli interventi che riducono la permeabilità dei suoli e pregiudicano la connettività ecologica del sito con le aree naturali adiacenti (ad esempio: realizzazione di infrastrutture stradali, insediamenti infrastrutturali);
2. gli interventi che alterano in maniera significativa le condizioni ambientali del territorio creando forme di inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso o atmosferico (ad esempio: realizzazione di insediamenti produttivi o ricettivi, attività industriali o estrattive);
3. gli interventi che alterano il regime delle acque superficiali e sotterranee (ad esempio: sbarramenti, canalizzazioni, derivazioni).

Per i siti IT2080024 “Sassi Neri – Pietra Corva” e IT2080025 “Le Torraie – Monte Lesima” si propongono i seguenti ambiti di applicazione.

2.1 AREE INTERNE AL TERRITORIO DEI SIC

Vengono sottoposte a valutazione di incidenza tutte le opere/progetti, ad esclusione degli interventi che contengono previsioni di opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento di volumetria e/o di superficie e/o modifiche di sagoma, a condizione che il soggetto proponente o il tecnico incaricato dichiarino che gli interventi proposti non abbiano né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative. Sono fatte salve specifiche ed eventuali necessità evidenziate dai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000. Gli enti gestori dei Siti possono prevedere e disciplinare procedure semplificate per interventi di limitata entità e riferibili a tipologie esemplificative definite dall'ente gestore stesso, sulla base delle peculiari caratteristiche ed esigenze di conservazione del sito. In tal caso, in rapporto al tipo di attività prevalenti che interessano il sito, l'ente gestore può elencare alcune tipologie di interventi, ad esempio interventi di tipo edilizio, agronomico-forestale o di carattere idrico, sottoponibili a procedura semplificata. In ogni caso l'ente gestore deve espressamente riservarsi la possibilità di sottoporre l'intervento alla completa procedura di valutazione d'incidenza, anche nel corso della realizzazione dell'intervento.

2.2 AREE ESTERNE AL TERRITORIO DEI SIC

Vengono considerate le aree comprese in un *buffer* di 500 m dai confini dei SIC o in prossimità di aree importanti per il mantenimento della connettività ecologica.

I proponenti di qualsiasi opera/progetto che interessa le aree esterne ai SIC, ma comprese in un intorno di 500 m esterno ai confini dei SIC o in prossimità di aree importanti per il mantenimento della connettività ecologica (indicate nella Rete Ecologica Regionale), hanno l'obbligo di informare l'ente gestore del sito, il quale valuterà l'opportunità di richiedere lo studio e relativa valutazione di incidenza dell'opera/progetto sul sito. Sono esclusi da tale obbligo gli interventi che contengono previsioni di opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento di volumetria e/o di superficie e/o modifiche di sagoma, a condizione che il soggetto proponente o il tecnico incaricato dichiarino che gli interventi proposti non abbiano né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative. Sono fatte salve specifiche ed eventuali necessità evidenziate dai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000. Sono inoltre comunque escluse dalla procedura di Valutazione d'incidenza tutte le opere/progetti che rientrano nei Criteri definiti nel successivo Paragrafo.

3. CRITERI PER L'ESCLUSIONE E L'APPLICAZIONE DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI INTERVENTI DI LIMITATA ENTITÀ

Di seguito vengono definiti i criteri per l'applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza di interventi di limitata entità, in particolare:

- i casi di **esclusione** dalla procedura di Valutazione di Incidenza;
- i casi da sottoporre a **procedura semplificata** di Valutazione di Incidenza.

3.1 CASI DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

Non devono essere sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi e le attività previsti e regolamentati dai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000, e tutti quelli

riconosciuti direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito.

Non sono sottoposti a Valutazione di Incidenza gli interventi, previsti da strumenti di pianificazione già positivamente sottoposti a Valutazione di Incidenza, individuati nel provvedimento di valutazione del piano come non soggetti a ulteriore successiva procedura di valutazione.

Per quanto non previsto nei punti precedenti, nel caso in cui il proponente o l'Ente autorizzante ritengano che l'intervento possa comunque essere escluso dalla procedura di Valutazione d'incidenza, è necessario porre specifico quesito, corredato di tutta la documentazione tecnica, all'ente gestore, che deve rispondere con parere motivato.

Tabella 1.1 – Interventi esclusi dalla Valutazione d'Incidenza.

Categoria	Esempi
Interventi connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel sito	Buona pratica agricola
	Interventi selvicolturali realizzati secondo quanto indicato dal PdG o dal PIF vigente (nelle more di approvazione del PIF vale quanto previsto dal R.R. 5/2007 e s.m.i.)
	Manutenzione del reticolo idrografico, compresa l'impermeabilizzazione
Tutti i Progetti previsti in Piani sottoposti a Valutazione d'Incidenza e per i quali il Decreto di Incidenza Positiva non abbia esplicitamente indicato l'esigenza di una ulteriore Valutazione d'Incidenza in fase progettuale.	Aree di trasformazione previste nei PGT sottoposte a Valutazione d'Incidenza per le quali la Valutazione d'incidenza del PGT non abbia esplicitamente indicato la necessità di una seconda Valutazione sul progetto previsto.
Interventi di manutenzione ordinaria e	

Categoria	Esempi
straordinaria dei fabbricati	
Interventi edilizi e attività produttive che non prevedono il consumo di suolo agricolo o di habitat naturali e seminaturali, ivi compresi gli ampliamenti di edifici esistenti.	
Nuovi impianti produttivi agricoli o ampliamento degli esistenti	Sili e magazzini di stoccaggio dei prodotti aziendali
	Attività di lavorazione dei prodotti agricoli
	Vendita dei prodotti aziendali
	Interventi connessi all'attività agrituristica
	Trasformazione e confezionamento di prodotti aziendali
	Locali per lo stoccaggio dei prodotti trasformati
	Depositi per impianti tecnologici funzionali all'azienda agricola (gas, acqua, energia)
	Pagliai e fienili
	Rimesse di mezzi agricoli
	Stoccaggio di mezzi della produzione
Stalle, scuderie, pollai, porcilaie e ovili	
Scavi e manufatti interrati senza perdita di habitat di interesse comunitario o conservazionistico e con consumo temporaneo di suolo agricolo	Realizzazione di brevi tratti (200 m circa) di condotte interrate per l'allacciamento elettrico, idrico, fognario ecc. di fabbricati, ivi compresa la realizzazione di fosse biologiche, cisterne di accumulo eccetera.
	sostituzione di elettrodotti tradizionali con cavo aereo isolato, con cavo interrato o con analoghe opere volte al contenimento degli impatti faunistici e paesaggistici;

Categoria	Esempi
Impianti solari	Realizzazione di impianti solari (fotovoltaici e termici) con potenza inferiore a 20 Kw; gli impianti solari devono essere aderenti o integrati ai tetti esistenti, con la stessa inclinazione e orientamento della falda esistente, senza modificare la sagoma dell'edificio, non eccedenti la superficie delle falde del tetto.

Modalità e procedura

Stante l'esclusione dalla Valutazione d'Incidenza, il proponente non è tenuto ad alcuna comunicazione o avviso nei confronti dell'ente gestore.

Ai soli fini della normale procedura autorizzativa del progetto, al fine di esplicitare all'Ente preposto all'autorizzazione (Comune, Provincia ecc...) il non luogo a procedere alla Valutazione, il proponente l'intervento provvede a comunicare che il progetto ricade in una delle fattispecie che prevedono l'esclusione dalla Valutazione d'Incidenza (Comunicazione di Esclusione dalla Valutazione d'Incidenza), con un modulo disponibile sia presso gli uffici dei singoli comuni sia scaricabile dal sito dell'ente gestore, unitamente ad una copia aggiuntiva degli elaborati progettuali. Tale comunicazione non incide sulle tempistiche del normale iter autorizzativo.

L'Ente preposto a rilasciare la specifica autorizzazione (DIA, Permesso di Costruire, ecc...), verificata che l'istanza ricade nei casi di esclusione, trasmetterà per conoscenza all'ente gestore la documentazione ricevuta, secondo modalità da definirsi in accordo tra i due Enti, unicamente ai fini del monitoraggio del presente Piano.

3.2 CASI SOGGETTI A PROCEDURA SEMPLIFICATA

È prevista la possibilità per alcune categorie di opere di procedere ad una Valutazione d'Incidenza semplificata. Gli enti gestori dei siti possono prevedere e disciplinare procedure semplificate, per interventi di limitata entità e riferibili a tipologie esemplificative definite dall'ente gestore stesso, sulla base delle peculiari caratteristiche ed esigenze di conservazione del

sito; inoltre l'ente gestore deve espressamente riservarsi la possibilità di sottoporre l'intervento alla completa procedura di Valutazione di Incidenza, anche nel corso della realizzazione dell'intervento", richiedendo la redazione di uno studio di incidenza, qualora si verifichi la possibilità di incidenze significative sul sito.

Sulla base del presente articolo si è proceduto ad identificare una serie di interventi per i quali è possibile procedere ad una Valutazione semplificata. Gli interventi sono riassunti nella Tabella seguente. La procedura della Valutazione semplificata consiste essenzialmente in un'autovalutazione di assenza di incidenza significativa. Il proponente trasmette all'ente gestore del sito un apposito modulo comprensivo di: dichiarazione di assenza di incidenza significativa, breve descrizione dell'intervento, cartografia dell'area di intervento e descrizione, anche fotografica, dello stato di fatto dell'area. Entro 30 giorni dalla ricezione, l'ente gestore del sito può respingere l'autovalutazione e chiedere le integrazioni che ritiene più opportune.

Tabella 1.2 – Interventi in Valutazione d'Incidenza Semplificata.

Categoria	Esempi
Tutti gli Interventi e attività produttive che comportino sottrazione di suolo agricolo, che non siano stati previsti in piani sottoposti a valutazione d'incidenza positiva o per i quali sia stata esplicitamente richiesta una seconda valutazione d'incidenza in fase progettuale	Edificazioni in aree di trasformazione previste nei PGT sottoposti a Valutazione d'Incidenza per i quali il Decreto di Valutazione di Incidenza Positiva abbia espresso la necessità di una seconda valutazione in sede progettuale
Interventi che comportino una potenziale sottrazione della superficie agricola inferiore a 50 ha o inferiore al 50% della sau aziendale, per un periodo superiore ai 10 anni, collegati alla	Piani di approvvigionamento della biomassa per impianti di biogas di scala aziendale o sovraziendale che prevedano coltivazioni da biomassa per più di 10 anni su meno di 50 ettari o su meno del 50% della SAU dell'azienda

Categoria	Esempi
realizzazione di impianti di trasformazione energetica di scala aziendale o sovraziendale	Piani di approvvigionamento della biomassa per impianti di trasformazione energetica di biomasse legnose di scala aziendale o sovraziendale che prevedano l'impianto di colture dedicate per più di 10 anni su meno di 50 ettari o su meno del 50% della SAU dell'azienda
Nuovi impianti produttivi agricoli o ampliamento degli esistenti	Lavorazioni in fondo agricolo che non prevedano asportazione di terra dall'area di cantiere, ma il materiale di risulta venga interamente riutilizzato in loco.

Modalità e procedura

Il proponente l'intervento deve presentare all'ente gestore e all'Ente autorizzatore (Comune, Provincia, ecc.) istanza su modello disponibile sia presso gli uffici comunali che scaricabile anche dal sito dell'ente gestore (Istanza di Valutazione di Incidenza Semplificata), con allegata dichiarazione di non incidenza significativa sul sito Rete Natura 2000 e copia del progetto.

L'Ente autorizzatore (Comune, Provincia, ecc.) concorda con l'ente gestore i tempi di convocazione della Commissione edilizia o della Conferenza di servizi al fine di poter acquisire in tale sede il relativo provvedimento di presa d'atto dell'autovalutazione e le eventuali prescrizioni relative alle modalità di realizzazione dell'intervento. È salva la possibilità dell'ente gestore di richiedere lo Studio di Valutazione d'Incidenza completo nei tempi previsti dalla legge. Ciò allo scopo di non aggravare i tempi delle procedure autorizzative.

3.3 CASI SOGGETTI A PROCEDURA NORMALE

La procedura di Valutazione di Incidenza normale è prevista per tutti i piani e progetti ricadenti nella fattispecie dell'art. 1 comma 1 dell'Allegato C della D.G.R. 14106. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Per quanto concerne i progetti,

i proponenti di interventi, non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei SIC o pSIC, ma che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, predispongono uno studio per individuare e valutare i principali effetti, diretti ed indiretti, che l'intervento può avere sui siti, accertando che non si pregiudichi la loro integrità, relativamente agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti.

Sono in ogni caso sottoposti a Valutazione d'Incidenza tutti i Piani soggetti a Valutazione Ambientale Strategica o a Verifica di Assoggettabilità, nonché tutti i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale o a Verifica di Assoggettabilità.

Tabella 1.3 – Interventi in Valutazione d'Incidenza.

Categoria	Esempi
Tutti gli Interventi e le attività produttive che comportino sottrazione o disturbo di habitat di interesse comunitario o conservazionistico, che non siano stati previsti in piani sottoposti a valutazione d'incidenza con esito positivo o per i quali sia stata esplicitamente richiesta la valutazione d'incidenza in fase progettuale	
Interventi che comportino una potenziale sottrazione della superficie agricola pari o superiore a 50 ha o ad almeno il 50% della sau aziendale, per un periodo superiore ai 10 anni, collegati alla realizzazione di impianti di trasformazione energetica di scala	Piani di approvvigionamento della biomassa per impianti di biogas di scala aziendale o sovraziendale che prevedano coltivazioni per più di 10 anni su 50 ettari o su più del 50% della SAU dell'azienda

Categoria	Esempi
aziendale o sovraziendale	Piani di approvvigionamento della biomassa per impianti di trasformazione energetica di biomasse legnose di scala aziendale o sovraziendale che prevedano l'impianto di colture dedicate per più di 10 anni su 50 ettari o su più del 50% della SAU dell'azienda
Piani sottoposti a VAS o Verifica di Assoggettabilità	
Progetti sottoposti a VIA o Verifica di Assoggettabilità	
Tutti gli interventi che non ricadono nelle casistiche descritte nelle tabelle 7.1 e 7.2	

Modalità e procedura

La modalità di presentazione della richiesta di Valutazione d'incidenza è riassunta nella tabella seguente, in cui si riportano le categorie sopra descritte.

Tabella 1.4 – Sintesi delle Procedure.

Categoria	Procedura con l'ente gestore	Procedura con l'ente autorizzatore (Comune, Provincia, ecc.)
Interventi Esclusi dalla Valutazione di Incidenza	Nessuna	Comunicazione di Non Incidenza
Valutazione di Incidenza Semplificata	Istanza di Valutazione d'Incidenza Semplificata	Istanza di Valutazione d'Incidenza Semplificata
Valutazione di Incidenza per interventi o progetti non	Istanza di Valutazione di Incidenza	Istanza di Valutazione di Incidenza

Categoria	Procedura con l'ente gestore	Procedura con l'ente autorizzatore (Comune, Provincia, ecc.)
sottoposti a VIA o Verifica di Assoggettabilità		

4. LA PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA

Con i termini di:

- **incidenza significativa** si intende la probabilità che un piano o un intervento abbiano di produrre effetti sull'integrità di un sito di Rete Natura 2000; la determinazione della significatività dipende dalla particolarità e dalle condizioni ambientali del sito;
- **incidenza negativa** si intende la possibilità di un piano o di un intervento di incidere significativamente su un sito di Rete Natura 2000, arrecando effetti negativi sull'integrità del sito, nel rispetto degli obiettivi di Rete Natura 2000 e nella fattispecie degli Obiettivi di conservazione del sito individuati nel presente Piano;
- **incidenza positiva** si intende la possibilità di un piano o di un intervento di incidere significativamente su un sito di Rete Natura 2000, non arrecando effetti negativi sull'integrità del sito, nel rispetto degli obiettivi di Rete Natura 2000 e nella fattispecie degli Obiettivi di conservazione del sito individuati nel presente Piano;
- **valutazione d'incidenza positiva** si intende l'esito di una procedura di valutazione di un piano o di un intervento che abbia accertato l'assenza di effetti negativi sull'integrità del sito (assenza di incidenza negativa);
- **valutazione d'incidenza negativa** si intende l'esito di una procedura di valutazione di un piano o di un intervento che abbia accertato la presenza di effetti negativi sull'integrità del sito.

4.1 PROGETTI

Il proponente deve presentare il progetto definitivo corredato di istanza e di studio di incidenza all'ente gestore del sito, ovvero la Provincia di Pavia. L'ente gestore, valutato lo studio, si esprimerà in merito mediante atto nei termini previsti dal D.P.R. 357/97 e successive modificazioni. Egli potrà richiedere integrazioni una sola volta; il termine per l'espressione decorrerà nuovamente dalla data in cui le integrazioni perverranno all'ente gestore.

Qualora gli interventi siano proposti dallo stesso ente gestore del sito, la valutazione di incidenza acquisirà il parere obbligatorio della Provincia o, nel caso in cui l'ente gestore sia la Provincia stessa, della Regione.

4.2 PIANI

Gli atti di pianificazione sono presentati, nel caso di piani di rilevanza regionale, provinciale o comunale, alla Regione Lombardia, che mediante istruttoria valuta gli effetti che il piano può avere sui siti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. All'ente di gestione del sito Natura 2000 interessato dalla pianificazione è in tal senso richiesto parere obbligatorio. Esso potrà richiedere integrazioni una sola volta; il termine per l'espressione decorrerà nuovamente dalla data in cui le integrazioni perverranno all'ente gestore.

4.3 GUIDA PER LA STESURA DELLO STUDIO DI INCIDENZA

Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno "studio" volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato.

Lo studio per la valutazione di incidenza deve contenere:

- una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri piani e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate;

- un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche.
- elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell'area interessata dal o dai SIC o pSIC, con evidenziata la sovrapposizione degli interventi previsti dal piano, o riportare sugli elaborati la perimetrazione di tale area;
- descrizione qualitativa degli habitat e delle specie faunistiche e floristiche per le quali i siti sono stati designati, evidenziando, anche tramite un'analisi critica della situazione ambientale del sito, se le previsioni di piano possano determinare effetti diretti e indiretti anche in aree limitrofe;
- esplicitazione degli interventi di trasformazione previsti e delle eventuali ricadute in riferimento agli specifici aspetti naturalistici;
- illustrazione delle misure mitigative, in relazione agli impatti stimati, che si intendono applicare e le modalità di attuazione;
- indicazione delle eventuali compensazioni, ove applicabili a fronte di impatti previsti, anche di tipo temporaneo.

Qualora, a seguito della valutazione di incidenza, un piano o un progetto risulti avere conseguenze negative sull'integrità di un sito (valutazione di incidenza negativa), si deve procedere a valutare le possibili alternative. In mancanza di soluzioni alternative, il piano o l'intervento può essere realizzato solo per motivi di rilevante interesse pubblico e con l'adozione di opportune misure compensative dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Se l'ubicazione dell'intervento o degli interventi previsti o le sue/loro ricadute interessano habitat naturali e specie prioritari, l'intervento può essere realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di primaria importanza per l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. In tutti gli altri casi (motivi interesse privato o pubblico non rilevante), si esclude l'approvazione.

Quale documentazione tecnica utile alla redazione dello studio, si fa riferimento ai seguenti:

- Documento interpretativo della Commissione delle Comunità Europee “La gestione dei siti della Rete Natura 2000: Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE”,
- Documento “Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della ‘Direttiva Habitat’ 92/43/CEE”;
- “Documento di orientamento sull’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva "Habitat" (92/43/CEE)”.

La valutazione d’incidenza è strutturata per livelli:

Livello I: *Screening* - Processo d’individuazione delle implicazioni potenziali del Piano/Progetto sui Siti, singolarmente o congiuntamente con altri piani o progetti, e definizione del grado di significatività di tali incidenze.

Livello II: *Valutazione appropriata* - Considerazione dell’incidenza del Piano/Progetto sull’integrità dei Siti, singolarmente o congiuntamente con altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione dei Siti, nonché degli obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione.

Livello III: *Valutazione delle soluzioni alternative* - Valutazione delle modalità alternative per l’attuazione del Piano/Progetto in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l’integrità dei Siti.

Livello IV: *Valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l’incidenza negativa* - Valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto comunque necessario portare avanti il Piano/Progetto.

Pertanto, anche lo studio di incidenza potrà opportunamente seguire lo stesso schema. Di seguito viene suggerito un indice di riferimento per la stesura dello studio:

1. *IMPOSTAZIONE GENERALE DELLO STUDIO*

2. *LIVELLO I: SCREENING*
 - 2.1. *Denominazione del Piano/Progetto*
 - 2.2. *Descrizione del Piano/Progetto*
 - 2.2.1 *Localizzazione del Piano/Progetto*
 - 2.2.2 *Opere realizzate*
 - 2.3. *Descrizione dei Siti Natura 2000*
 - 2.3.1. *Identificazione dei Siti*
 - 2.3.2. *Habitat*
 - 2.3.3. *Specie*
 - 2.3.4. *Caratteristiche dei Siti*
 - 2.4. *Valutazione della connessione diretta del Piano/Progetto e della necessità dello stesso per la gestione dei Siti*
 - 2.5. *Valutazione della connessione diretta di altri Piani o Progetti (congiuntamente con il presente Piano/Progetto) con la gestione dei Siti*
 - 2.6. *Valutazione della significatività dell'incidenza del Piano/Progetto sui Siti e conclusioni dello screening*

3. *LIVELLO II: VALUTAZIONE APPROPRIATA*
 - 3.1. *Obiettivi di conservazione dei Siti*
 - 3.2. *Inquadramento territoriale*
 - 3.3. *Habitat*
 - 3.4. *Fauna*
 - 3.5. *Ecosistemi*

- 3.6. *Valutazione dell'incidenza del Piano/Progetto sull'integrità dei Siti*
- 3.6.1 *Descrizione dei singoli elementi del Piano/Progetto che possono produrre un impatto sui Siti*
Per quanto riguarda i Progetti:
- 3.6.2 *Fase di realizzazione del Progetto: descrizione e quantificazione di eventuali impatti diretti, indiretti e secondari del Progetto sui Siti*
 - 3.6.2.1. *Dimensioni dell'area di Progetto*
 - 3.6.2.2. *Distanza dal sito o occupazione di superficie dello stesso*
 - 3.6.2.3. *Fabbisogno in termini di risorse*
 - 3.6.2.4. *Emissioni (smaltimento in terra, acqua o aria)*
 - 3.6.2.5. *Dimensioni degli interventi*
 - 3.6.2.6. *Esigenze di trasporto*
 - 3.6.2.7. *Durata della fase di edificazione*
 - 3.6.2.8. *Riduzione dell'area, perturbazione e frammentazione degli habitat*
 - 3.6.2.9. *Perturbazione di specie fondamentali e riduzione nella densità della specie*
- 3.6.3 *Fase di esercizio del Progetto: descrizione e quantificazione di eventuali impatti diretti, indiretti e secondari dell'Intervento sui Siti*
 - 3.6.3.1. *Riduzione, perturbazione e frammentazione dell'area degli habitat*
 - 3.6.3.2. *Perturbazione di specie fondamentali e riduzione nella densità delle specie*
 - 3.6.3.3. *Frammentazione della continuità ecologica*
 - 3.6.3.4. *Variazioni negli indicatori chiave del valore di conservazione*
- 3.6.4 *Descrizione e quantificazione di ogni probabile impatto sui Siti*
- 3.7. *Descrizione delle misure di mitigazione*
- 3.8. *Considerazioni conclusive sulla valutazione appropriata del Piano/Progetto*

- 4. *LIVELLO III: SOLUZIONI ALTERNATIVE*
- 4.1. *Descrizione degli obiettivi del Piano/Progetto*
- 4.2. *Identificazione e valutazione di soluzioni alternative*
- 4.3. *Considerazioni conclusive sulla valutazione di soluzioni alternative al*

Piano/Progetto

5. LIVELLO IV: VALUTAZIONE IN CUI PERMANE L'INCIDENZA NEGATIVA

5.1. Identificazione delle misure di compensazione

5.2. Valutazione delle misure di compensazione

5.3. Considerazioni conclusive sulla valutazione in assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa

5.4 Definizione dei progetti attuativi delle misure compensative individuate, del cronoprogramma delle misure e definizione di un programma di monitoraggio a medio-lungo termine

Nel caso in cui sia necessario individuare adeguate misure di compensazione, esse dovranno:

- essere dirette, in proporzione, agli impatti negativi potenziali sugli habitat e sulle specie evidenziati in fase di valutazione appropriata;
- essere situate nella medesima regione biogeografia e nel medesimo Stato Membro, oltre che localizzate nelle immediate vicinanze dell'habitat dove si sono prodotti gli effetti negativi del Piano/Progetto;
- prevedere funzioni ecosistemiche comparabili a quelle che hanno portato alla designazione del sito, siano quindi coerenti con gli obiettivi di conservazione del sito;
- avere obiettivi chiari in termini di attuazione e di gestione in modo che da poter garantire il mantenimento o l'intensificazione della coerenza di Rete Natura 2000.

Le eventuali tipologie di compensazioni ambientali possono prevedere:

- con riferimento alla Direttiva 2009/147/CEE messa in atto di attività per migliorare il valore biologico di una zona (da designare o già designata) in modo che la capacità di carico o il potenziale alimentare vengano aumentati di una quantità corrispondente alla perdita che si è verificata nel sito a causa del progetto. A maggior ragione è accettabile la creazione di un

nuovo habitat favorevole alle specie di uccelli interessati, a condizione che il sito creato sia disponibile nel momento in cui il sito colpito perde il suo valore naturale;

- con riferimento alla Direttiva 92/43/CEE, la ricostituzione di un habitat comparabile o il miglioramento biologico di un habitat di standard inferiore all'interno di un sito già designato, oppure anche l'aggiunta di un nuovo sito alla rete Natura 2000 di qualità comparabile a quella del sito originario. In questo ultimo caso, a livello comunitario, un nuovo sito beneficerà della protezione offerta dall'articolo 6, contribuendo così agli obiettivi della Direttiva.

Più in dettaglio, misure compensative adeguate o necessarie per contrastare gli effetti negativi su un sito Natura 2000 possono dunque comprendere:

- il ripristino o il miglioramento di siti esistenti: si tratta di ripristinare l'habitat per garantire che ne venga mantenuto il valore in termini di conservazione e di rispetto degli obiettivi di conservazione del sito o di migliorare l'habitat restante in funzione della perdita causata dal piano o dal progetto ad un sito Natura 2000;
- la ricostituzione dell'habitat: si tratta di ricreare un habitat su un sito nuovo o ampliato, da inserire nella rete Natura 2000;
- l'inserimento di un nuovo sito a norma della Direttiva 92/43/CEE o 2009/147/CE.

Tra le varie misure compensative correntemente adottate all'interno dell'UE nel contesto della Direttiva 92/43/CEE figurano anche le seguenti:

- reintroduzione di specie;
- recupero e rafforzamento delle specie, anche di quelle predatrici;
- acquisto di terreni;
- acquisizione di diritti;
- creazione di riserve (comprese forti restrizioni all'utilizzo del territorio);

- incentivi a determinate attività economiche favorevoli ad alcune funzioni ecologiche fondamentali;
- riduzione di (altri) fattori di rischio, in genere per le specie, con interventi su un singolo fattore oppure attraverso azioni coordinate su tutti i fattori di rischio (ad esempio rischi connessi agli effetti della mancanza di spazio dovuta alla sovrappopolazione).

Lo studio di incidenza dovrà essere connotato da un elevato livello qualitativo dal punto di vista scientifico e redatto da figure professionali adeguate agli aspetti prevalentemente affrontati, in particolare risulta opportuna la presenza nel gruppo di lavoro di almeno un soggetto in possesso di laurea in una delle seguenti materie scientifiche o assimilabili: scienze agrarie, scienze ambientali, scienze biologiche, scienze forestali, scienze geologiche, scienze naturali.

In casi particolari, è facoltà dell'ente gestore richiedere la presenza nel gruppo di lavoro di un professionista esperto nella materia specifica relativamente al Piano/Progetto.

In condizioni ambientali particolarmente sensibili, soprattutto in relazione alla presenza di corpi idrici, con vegetazione e fauna ad essi connessi, l'ente gestore può richiedere al proponente la supervisione, da parte di un tecnico qualificato, laureato in Scienze Naturali o Scienze Biologiche o con titolo equipollente, per le diverse tipologie di intervento che potranno essere proposte nei Piani e/o Progetti sottoposti alla specifica Valutazione di Incidenza.